

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 1 - Periodo di osservazione.

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D .P .R. 10/9/1990, N. 285, il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.

ART. 2 - Deposizione del cadavere nel feretro.

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.
2. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere debitamente vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.
3. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 50 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito al punto 3.1 della Circ. del Min. della Sanità n. 24 del 24/6/1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della stessa circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

ART. 3 - Dei feretri.

1. I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono possedere le caratteristiche di cui all'art. 27 del presente Regolamento.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere novantanovenne le salme devono essere chiuse in duplice cassa, l'una in metallo e l'altra di tavole di legno secondo quanto disposto dall'art. 33 del presente Regolamento.
3. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo comunale, sarà collocata una targa metallica col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà anche il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

ART. 4- Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo, ma solo nei mesi da ottobre ad aprile, l'esumazione e l'estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede.
2. Se l'esumazione o l'estumulazione straordinaria viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno eventualmente osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Servizio competente della A.S.L. e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10.9.1990 n. 285, tenuto delle indicazioni fornite dalla D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002.
3. Alle esumazioni devono sempre assistere il necroforo comunale e due testimoni.

ART. 5- Casi particolari.

1. Salvo i casi in cui sia ordinata dall'autorità giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

2. E' altresì proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva e contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte, ovvero, qualora siano trascorsi meno di due anni, senza il preventivo parere del competente servizio dell' A.S.L.

ART. 6- Processo verbale delle operazioni.

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il necroforo e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 7 - Reato di vilipendio di cadavere.

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della cassa nella quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il necroforo comunale è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possono configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 10 del Codice Penale.

CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 8 -Trasporto a carico del Comune.

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune solo nei casi di persone indigenti e senza parenti. Lo stato di indigenza deve essere comprovato da dati oggettivi, previa indagine espletata dall'assistente sociale e/o dagli Uffici Comunali.

ART. 9 - Autorizzazione

1. Il trasporto può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo comunale.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990, tenuto conto delle indicazioni fornite con D.G.R. n. 115-6947 del 5/8/2002.

ART. 10 - Trasporto in ambito o fuori dal territorio comunale.

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 11 - Decessi sul suolo pubblico.

I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati, in apposito locale di osservazione, e si dovrà disporre in modo che il necroforo comunale possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 12 - Decessi a causa di malattie infettive.

1. Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni di cui all'art. 18 del D.P.R. 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Sindaco non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia, che ha causato la morte.

ART. 13 - Cadavere portatore di radioattività.

Qualora dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere e' portatore di radioattività, il Servizio competente dell' A.S.L. o suo delegato dispone che il trasporto, la traslazione e la destinazione della salma siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 14 - Cortei funebri.

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

2. I cortei funebri non debbono far sosta lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 15 - Trasporto di cadavere per la cremazione

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 9 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 16 - Trasporto di salme all'estero.

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste degli artt. 28,29,30,32 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, avuto riguardo alle disposizioni impartite con DGR n. 25-8503 del 24 febbraio 2003.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settem-bre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

4. Per il trasporto di cadaveri da e per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffusi ve di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, si applicano le disposizioni dell'art. 12 del presente regolamento.

ART. 17 - Trasporto da e per uno degli stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, e per la Città del Vaticano.

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01/7/1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938, n. 1055.

ART. 18- *Trasporto fuori dal Comune.*

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 19 - *Permesso di seppellimento.*

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al necroforo comunale il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 66 del presente Regolamento, sempre che non vi siano altre prescrizioni nell'atto autorizzatorio del Comune di provenienza. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto, dove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

ART. 20 - *Tragitto*

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba transitare nel territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 21 - *Trasporto di cadaveri per indagini scientifiche.*

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

ART. 22 - *Trasporto di ossa o resti mortali.*

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

CAPO III INUMAZIONI

ART. 23 - *Forme dei campi di sepoltura*

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto o al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda idrica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi iniziando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 24 – Cippi indicativi

1. Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del necroforo, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo definitivo, posto a cura dei famigliari, entro 3 mesi dal seppellimento dovrà essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 25 - Scavo della fossa

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 26 - Dimensioni e disposizione delle fosse

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno di m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

ART. 27 - Caratteristiche dei feretri

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Ogni volta che per il feretro da inumare sia d'obbligo la doppia cassa, si deve provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno, oppure di cassa interna di materiale biodegradabile (Barriera) di cui al D.M. 1.2.1997 e al D.M. 9.7.2002.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 28 - Norme riguardanti le sepolture ad inumazione

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 25.
3. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
4. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

ART. 29 - Ornamento con fiori e piante.

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi- comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami che non ingombrino le tombe vicine.
2. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
4. All'infuori di quanto e' stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 30 - Croci, lapidi e iscrizioni sulle tombe

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo di altezza non superiore a m. 1,50.
2. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizioni delle persone defunte, all'anno, mese e giorno di nascita e di morte e del nome di chi fa apporre il ricordo ed altre brevi iscrizioni integrative.

ART. 31 – Durata delle concessioni e oneri per le inumazioni

Le inumazioni non di povertà sono di norma onerose. La superficie di sepoltura è soggetta a concessione ventennale con tariffe stabilite da apposita deliberazione della Giunta Comunale. Tutte le spese di inumazione sono a carico dei parenti dei concessionari.

CAPO IV TUMULAZIONI (Sepolture private)

ART. 32 - Tipi e durata delle concessioni

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati e ad Enti di:
 - a) aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
 - b) tombe o forni o loculi individuali;
 - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali;
 - d) cellette cinerarie per la raccolta di resti mortali.La durata delle concessioni di cui alle lettere a), b), c), e d) è fissata in anni novantanove.
2. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 92 c. 2 del D.P.R. 285/90 in materia di concessioni a tempo indeterminato eccedenti i novantanove anni.

3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. E' riservata, però, agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

4. Nelle aree avute in concessione i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi d'inumazione per famiglie e collettività purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

5. I criteri costruttivi dei manufatti dovranno rispondere a quanto prescritto dalla circolare del Ministero della Sanità del 24/6/1993 n. 24.

ART. 33 - Caratteristiche dei feretri per le tumulazioni

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 32 devono essere racchiuse in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla D.G.R. n.115-6947 del 5.8.2002.

ART. 34 - Oneri per la tumulazione

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale. Tutte le spese di tumulazione saranno poste a carico dei concessionari.

ART. 35 - Spese di manutenzione delle tombe

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, o collettività sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

ART. 36- Norme per la concessione

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia, con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti, con l'esclusione di ogni altro.

3. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi, salvo espresso diniego da parte del concessionario all'atto della concessione:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta fino al terzo grado e i rispettivi coniugi;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge
- i suoceri

4. Non potrà essere rilasciata concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART. 37- Tumulazione di persone conviventi con i concessionari o benemeriti

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi per almeno 2 anni con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi come previsto dal secondo comma, dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno dei concessionari vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

ART. 38 - Nicchie e loculi

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. E' consentita la collocazione di una cassetta e/o un urna cineraria, ovvero di due cassette o due urne cinerarie, in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.
3. La cassetta/urna deve contenere i resti o le ceneri del coniuge, e/o del convivente come individuato all'articolo precedente, e/o dei figli, e/o dei genitori e/o dei fratelli/sorelle del concessionario.
4. Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti commi 2 e 3, il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
5. Il diritto di concessione non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
6. I resti mortali potranno essere collocati -anche in speciali loculi ossario individuali.

ART. 39 - Lampade votive e decorazioni

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. In ogni caso è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.
2. Entro tre mesi dalla tumulazione, a cura dei famigliari, dovranno essere scolpite sulla lapide le indicazioni del nome e del cognome del defunto nonché della data di nascita e di morte.

ART. 40 - Rinuncia volontaria alla concessione

1. In caso di rinuncia volontaria alla concessione di loculi e ossari e conseguente recessione, all'avente diritto non spetta alcun rimborso.
2. In caso di rinuncia volontaria alla concessione di un loculo o celletta ossario, e contestuale acquisto di un nuovo loculo o celletta ossario, all'avente diritto verrà rimborsato il 50% di quanto pagato dal concessionario al momento della concessione originaria, con esclusione di ogni rivalutazione monetaria.
3. In casi del tutto eccezionali, da valutarsi di volta in volta, la Giunta comunale potrà riconoscere un rimborso per la retrocessione dei loculi, fino ad un massimo del 50% del costo a suo tempo pagato, con esclusione di ogni rivalutazione monetaria.
4. La Giunta comunale potrà stabilire tariffe ridotte per la riconcessione di loculi ed ossari retrocessi.

ART. 41- Concessione dell'area

1. Il Comune potrà dare in concessione del terreno per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale o campi di inumazione, per le famiglie o collettività.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal -Responsabile dell'Area Tecnica, sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. La costruzione deve essere iniziata entro un anno dal rilascio del permesso di costruire, e completata entro tre anni dall'inizio dei lavori, salvo motivata proroga.
4. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. Ad opera finita e prima dell'impiego, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

ART. 42 - Rinuncia o abbandono

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

2. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario.

ART. 43 - Scadenza e domanda di conferma

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni novantanove salvo rinnovo.
2. Alla scadenza di tale periodo gli interessati dovranno richiedere la conferma della concessione. I richiedenti saranno individuate come persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento, della tomba o cappella.
3. In mancanza di tale domanda si costituirà una legale presunzione di abbandono della sepoltura, e pertanto, decorsi sei mesi dalla scadenza della concessione, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.
4. Il rinnovo della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
5. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 44- Soppressione del cimitero

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 45- Forma della concessione

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 46 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso il turno di rotazione previsto dall'articolo seguente-
3. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere .trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/90, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla D.G.R. n.115-6947 del 5.8.2002.

ART. 47- Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

ART. 48 - Deposito delle ossa esumate

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel *recinto del cimitero*.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente dell'art. 22 del presente regolamento.
3. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal necroforo comunale. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate al necroforo comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, occorre fare riferimento all'art. 85 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 ed alla circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 14/SAN-ECO del 25/5/1992, pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 1/7/1992.

ART. 49 - Estumulazioni

1. Prima che siano trascorsi dieci anni per le sepolture ad inumazione, e trenta anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, fatte salve le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
2. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal necroforo comunale.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
4. Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.

ART. 50 - Norme per le estumulazioni

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui agli artt. 86 e 88 del D.P.R. 285/90, avuto riguardo alle semplificazioni in materia di rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità sanitarie, introdotte con D.G.R. n. 115-6947 del 5 agosto 2002.

ART. 51 - Estumulazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco come previsto dall'art. 84 D.P.R. 285/90 e devono essere eseguite alla presenza del necroforo comunale.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo comunale sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e eventualmente quelle disposte dall'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene nei casi di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

ART. 52 - Norme per le esumazioni

1. Per le esumazioni, si osservano le norme di cui agli artt. 82 e seguenti del D.P.R. 285/90, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla D.G.R. n.115-6947 del 5.8.2002.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione disinfettante; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce, e così tutto il terreno circostante ove possa avere

avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà avervi per la disinfezione del telone cerato per il carrello di trasporto.

5. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

6. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione.

ART. 53 - *Compensi per estumulazioni*

Nei casi di estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento e osservando le disposizioni di cui all'art. 50.

CAPO VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ART. 54 - *Autorizzazione alla cremazione*

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei documenti indicati dall'art. 79 del D.P.R. 285/90, avuto riguardo di quanto disposto dalla Legge 30/3/2001 n. 130, nonché dalla Legge regionale n. 33 del 9.12.2003.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 55 - *Norme per la cremazione*

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto con le caratteristiche e le indicazioni previste nell'apposito regolamento comunale.

3. Nel cimitero devono essere predisposti appositi spazi per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie degli edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 17 e seguenti del presente Regolamento, non è soggetto a misure precauzionali igieniche, salvo eventuali indicazioni del Servizio competente dell'A.S.L. nel caso di presenza di nuclei radioattivi.

6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

ART. 56 - *Dispersione delle ceneri*

1. Oltre alla tumulazione e all'inumazione è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri in area a ciò destinata all'interno del cimitero od anche in aree esterne al cimitero nel rispetto di quanto previsto nell'apposito regolamento comunale.

ART. 57- Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

1. La consegna dell'urna cineraria dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste dall'apposito regolamento comunale relativo alla cremazione dei defunti.

ART. 58 - Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Servizio competente dell' Azienda Sanitaria Locale o delle A.S.L. interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio competente della A.S.L. competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 285/90.

5. Quando nel corso di una autopsia, non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 59 - Imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Servizio competente della A.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio " professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato all'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 17 è eseguito dal Servizio competente della A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

ART. 60- Imbalsamazione in caso di cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori, a mente degli artt. 6,69,74, del D.P.R. 13/2/1964 n. 185.

CAPO VII ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 61 - Sepolture di non residenti

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

ART. 62 - Del cimitero in generale

1. Il cimitero comprende:

- a) aree destinate a campi di inumazione;
- b) aree destinate alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- d) un ossario;
- e) punti di attingimento di acqua potabile.

ART. 63- Costruzione dei cimiteri

Per la costruzione dei Cimiteri, la formazione dei Piani Cimiteriali e le disposizioni tecniche generali si osserveranno gli artt. 54,55,56,57,58,59,60,61, del D.P.R. 285/90.

ART. 64 - Adempimenti del necroforo comunale

Il necroforo comunale provvede ai seguenti adempimenti:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/90;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
- d) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
- g) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) apre e chiude il cimitero nelle ore stabilite dalla Giunta Comunale;
- i) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero.

CAPO VIII NORME DI SERVIZIO

ART. 65 - Il necroforo comunale e gli uffici competenti.

1. La tumulazione e l'esumazione dei cadaveri è incarico speciale del necroforo comunale: egli dovrà perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deperii nelle celle murali, riempire le fosse, visitarli frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

2. Il cimitero ed i servizi relativi sono attribuiti alla competenza dell'Ufficio di Stato Civile che li promuove ogni provvedimento amministrativo in materia, salva la concorrenza delle competenze di cui al comma seguente.

3. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia di vigilanza per i lavori di carattere edilizio: l'Ufficio Tecnico Comunale; per la pulizia interna e la vigilanza generale: il necroforo e i vigili urbani.
4. Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed al relativo stato giuridico ed economico sono disciplinati dal Regolamento Organico del personale dipendente.
5. Il necroforo, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, porterà i distintivi, che gli saranno forniti dal Comune.
6. Qualora l'Amministrazione comunale intenda affidare la gestione dei servizi cimiteri ali a ditta esterna il personale addetto dovrà osservare quanto prescritto nei precedenti commi del presente articolo. La ditta appaltatrice sarà responsabile in solido per eventuali danni arrecati o trasgressioni imputabili al personale.

ART. 66 -Permesso di seppellimento

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio dello Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna d'ogni singola salma. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 67- Vialetti fra le fosse

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 68 -Ordine delle sepolture comuni

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 47.

CAPO IX POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 69 -Apertura al pubblico del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni e le modalità impartite con deliberazione della Giunta Comunale, che saranno affisse dall'ingresso del cimitero.

ART. 70 -Divieti di accesso

1. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo, fatte salve ulteriori specifiche autorizzazioni.

2. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche sono tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai bambini se non accompagnati da persone adulte.

3. E' proibito passare attraverso i campi ed attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

ART. 71 -Ordine e pulizia dei viali e dei campi

1. Il viale centrale, come quelli laterali, i sentieri, i passaggi fra tomba e tomba, dovranno essere tenuti in ordine.

2. Nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba dovrà essere frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata all'interno del cimitero.

3. Qualsiasi attività o cerimonia all'interno del perimetro cimiteriale dovrà essere consona al luogo, non urtare il sentimento religioso, non arrecare disturbo ad altri, ostacolare il libero passaggio fra le tombe e i colombari. Qualsiasi installazione fissa o mobile all'interno del periodo cimiteriale dovrà essere espressamente autorizzata dall'autorità comunale.

ART. 72 -Divieto di coltivazioni nel perimetro cimiteriale

All'interno del perimetro del cimitero è vietata ogni coltivazione diversa da quella di semplici arbusti sempre-verdi sulle sepolture.

ART. 73 -Cura di tombe, lapidi, croci e cippi

1. E' lasciata alle famiglie dei defunti la diligente cura delle tombe, delle lapidi, delle croci, dei cippi etc, tanto nei campi comuni che nelle tombe private.

2. Se questi, però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, sarà cura del necroforo comunale invitare le famiglie interessate a provvedere entro un mese.

3. Decorso inutilmente tale termine, il necroforo comunale, qualora risulti impossibile rimetterli alloro posto, provvederà a ritirarli affinché siano distrutti od usati per altre costruzioni nel cimitero.

ART. 74 -Rimozione di ornamentazioni

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 75- Asportazione di materiali o oggetti ornamentali

E' vietata, e pertanto passibile di denuncia penale, qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero, così come la sottrazione di semplici fiori, arbusti o corone.

ART. 76 -Danni e sfregi ai muri

E' assolutamente proibito recar danno o sfregio ai muri del cimitero o delle cappelle, alle lapidi e agli edifici cimiteriali in genere, così com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

ART. 77 -Assistenza alle esumazioni straordinarie

Alle esumazioni straordinarie posso presenziare solo i parenti autorizzati, le Autorità preposte e il personale addetto per legge all'operazione.

ART. 78- Norme di condotta all'interno del cimitero

Il necroforo comunale, il personale addetto al cimitero o la Polizia Municipale potranno diffidare, invitare ad uscire, o accompagnare all'uscita chiunque tenesse un contegno non conveniente all'interno del cimitero, fatte salve le conseguenze amministrative, civili, penali previste dalla legge.

CAPO X CONTRAVVENZIONI

ART. 79 - *Violazioni del Regolamento*

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento quando non costituiscono reato, ovvero contravvenzioni alle norme del DPR 285/90, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie di cui agli artt. 338, 339, 340 e 350 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 80 - *Rimesse di carri funebri*

Ai sensi art. 21 D.P.R. 285/90 il Sindaco individuerà l'apposito luogo in cui dovranno essere, ubicate le rimesse di carri funebri dando atto che attualmente nel territorio comunale non esistono tali rimesse.

ART. 81 - *Rinvii*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990. n. 285, al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla D.G.R. n.115-6947 del 5.8.2002, ora allegata al presente regolamento.

2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga il precedente approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 12.06.1991 e s.m.i.

ART. 82 - *Pubblicazione ed entrata in vigore*

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto Comunale, ed entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e secondo le procedure di cui al D.Lgs. 112/98 e la nota della Regione Piemonte del 06.06.2001.

ART. 83 – *Disposizione transitoria in materia di affidamento delle ceneri ai familiari.*

1. Ai sensi della legge n. 130 del 30/3/2001 e del D.P.R. 24.02.2004, e nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 3 della legge n. 130/01, è autorizzato l'affidamento delle ceneri ad un familiare, previa espressa volontà manifestata dal defunto con disposizione testamentaria, ovvero con dichiarazione del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e segg. del Codice Civile, e in concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti congiuntamente.

2. La richiesta di affidamento delle ceneri di un familiare, ai sensi del comma precedente, deve essere corredata da una dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri stesse, di consenso per l'accettazione di controlli da parte dell'amministrazione comunale, dell'indicazione del luogo di conservazione e dell'impegno di informare l'amministrazione comunale circa eventuali variazioni di tale luogo.

3. L'urna dovrà essere sigillata a cura degli uffici comunali e su di essa dovranno essere indicati, in modo indelebile, i dati anagrafici indicativi del defunto, la data di nascita e di morte.

4. La consegna dell'urna dovrà risultare da apposito verbale.
5. Il luogo di conservazione delle ceneri dovrà essere garantito da ogni possibile profanazione.
6. Con provvedimento del responsabile del servizio dovranno essere disciplinate le modalità e tempi di rilascio della relativa autorizzazione, le modalità di verbalizzazione, le caratteristiche del luogo di conservazione dell'urna ed ogni altra disposizione necessaria a dare esecuzione alla presente disposizione regolamentare.

ALLEGATO A
TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI
INDICAZIONE DEI SERVIZI

1. Esumazione straordinaria, traslazione condizionamento di salma richiesta dai "privati".
2. Tumulazione di salma.
3. Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità' Giudiziaria.
4. Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune.
5. Estumulazione di salma.

Le tasse ed i diritti da applicarsi per le concessioni ed. i servizi speciali di cui alle suddette tabelle, saranno determinati con deliberazione da adottarsi a cura della Giunta Comunale.